



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Adele Ferraro	Presidente
dott.ssa Song Damiani	Giudice relatore
dott. Stefano Costarella	Giudice

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il Giudice relatore;

all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 2/07/2025;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel procedimento iscritto al n. 921/2022 R.G.

PROMOSSO DA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Martino;

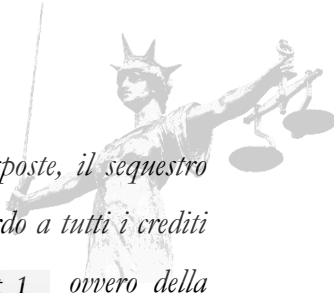
- attore -

NEI CONFRONTI DI

CP_1, in persona del legale rappresentate **CP_2**, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe SARDO;

- convenuta -

1. Con atto di citazione con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 671 c.p.c., **Parte_1** ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la **CP_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:



*“1. Preliminarmente ed in via cautelare: disporre, per tutte le ragioni dianzi esposte, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dell'intero patrimonio sociale, con particolare riguardo a tutti i crediti maturati e maturandi, fino alla concorrenza del credito vantato dall'arch **Pt_1** ovvero della somma di € 213.637,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.*

*2. Nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'arch. **Pt_1** al rimborso della propria partecipazione sociale e per l'effetto condannare la **CP_3** in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 213.637,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo a titolo di rimborso della propria quota societaria, oltre al risarcimento del danno da mancata disponibilità della somma nel periodo di mora.*

Con vittoria di spese e competenze di lite oltre alla rifusione delle spese di media conciliazione.”.

A tal fine, **Parte_1** ha esposto quanto di seguito:

- di essere stato socio al 50% della **CP_1** e di aver esercitato, in data 30 ottobre 2018, il proprio diritto di recesso ex art. 2473 c.c. come risulta dal relativo verbale di assemblea;
- di aver chiesto, nel momento in cui ha comunicato alla società la volontà di esercitare il recesso, che gli venisse liquidata la quota entro il termine previsto per legge;
- che la **CP_1** non solo non ha provveduto nei 180 giorni, come da normativa, ma non si è neanche attivata per quantificare il valore della quota spettantegli, adducendo una asserita mancanza di liquidità per fare fronte alla suddetta richiesta, nonostante, nelle more, abbia ricevuto diversi pagamenti, come risulta dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio, nonché dagli estratti di conto corrente che si allegano, e precisamente: € 68.841,95 il 27 agosto 2019 quale credito Iva versato dall'Agenzia delle Entrate; € 39.881,13 il 16 settembre 2019 versata dal Comune di Soveria Mannelli; € 31.899,91 il 24 febbraio 2020 quale saldo della fattura n. 1/20 versata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- che, al momento del recesso, la società disponesse di un fondo riserve pari ad € 64.706,79 come risulta dal relativo bilancio d'esercizio;



- che, infine, la società ha effettuato pagamenti senza alcuna causale giustificativa in favore della **Parte_2** come si evince dagli estratti conto e senza seguire alcun criterio cronologico;

- che, alla data del 31.12.2018, il valore complessivo della **CP_1** ammontava ad € 427.275,00, come risulta dalla perizia a firma del dott. **Persona_1** ;

- che, dopo inutili tentativi di composizione bonaria della vicenda, seguiti da formale diffida alla liquidazione della quota ed aver esperito con esito negativo il procedimento di media conciliazione, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione della propria partecipazione societaria ovvero al rimborso della quota di appartenenza con il valore di mercato maturato al momento del recesso, nel caso specifico intervenuta in data 31.10.2018 e ciò in forza dell'art. 2473 terzo comma c.c., chiedendo preliminarmente che venisse autorizzato il sequestro conservativo del patrimonio della **CP_1** ai sensi dell'art. 671 c.p.c. fino all'ammontare di € 213.637,00.

Si è costituita la **CP_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per eccepire, in via preliminare, l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto societario, nel merito l'illegittimità del recesso operato dal socio

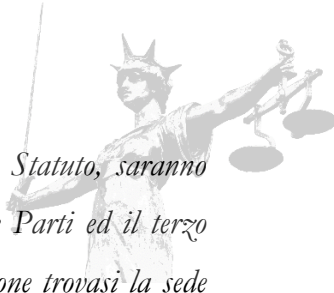
Parte_1

Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. anche per le richieste istruttorie.

All'udienza del 5 dicembre 2022, considerato che l'eccezione della sussistenza della clausola compromissoria aveva attitudine definitiva, senza la necessità di ulteriore istruzione, è stata fissata udienza per la precisazione al 19.10.2023, con invito per le parti ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.

All'udienza del 10.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e concluso come da comparse e note depositate.

2. Occorre premettere che l'eccezione riguarda la sussistenza della clausola compromissoria sulla deferibilità in arbitrato irrituale delle controversie relative a cause, *lato sensu*, societarie tra cui rientra anche l'esercizio del diritto di recesso del socio. In particolare, si discorre sulla sussistenza dell'art. 25 dell'atto costitutivo della **CP_1** che, testualmente, recita: “ *Tutte le controversie, compromittibili in arbitri, che potessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori in dipendenza*



ed in relazione all'esecuzione o interpretazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo d'accordo tra loro, ed in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede legale, il quale nominerà anche l'arbitro per la Parte che non vi abbia provveduto nei termini prescritti. Gli arbitri decideranno irritualmente e secondo equità. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le relative disposizioni del codice di procedura civile”.

Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione sull'arbitrato irrituale non costituisce, a differenza dell'arbitrato rituale, questione di competenza. È stato infatti precisato che *“l'eccezione con la quale, si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria, per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia”* (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007 e Sez. 2 - , Sentenza n. 26696 del 24/11/2020).

Pertanto, la forma del provvedimento da assumere è, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., la sentenza che definitivamente o no, si occupa di una questione attinente al merito.

In ogni caso, la valutazione sull'effetto della clausola è subordinata ad altra preliminare fondata a sua volta, con priorità logica, sulla sussistenza e validità di un regolamento negoziale in tale senso. In particolare, occorre esaminare la nullità della clausola, anche per come rilevato nella memoria ex art 183, co. 6, c.p.c. dall'attore.

Sul punto, infatti, è stato affermato che *“La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di società di persone, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all'art. 34, d.lgs. n. 5 del 2006, ove stipulata prima della sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale - poiché la disciplina sull'arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006-.”* (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26784 del 19/09/2023).

Sebbene nel caso di specie, l'art. 34, d. lgs 5/2003 è entrato in vigore il 27/02/2003 mentre l'atto costitutivo è del 03.03.2003, e dunque non possa discorrersi di nullità così per come successivamente chiarito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26784 del



19/09/2023), la clausola compromissoria che eventualmente devolve in arbitrato irrituale la controversia è affetta da nullità originaria.

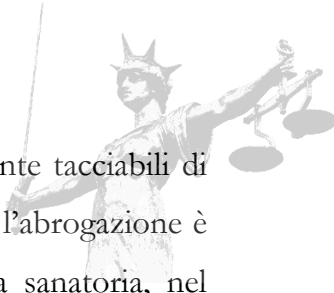
Ebbene, nel caso di specie, la clausola compromissoria del tenore sopra riportato, in quanto recante l'attribuzione alle parti del potere di nomina degli arbitri, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, il quale stabilisce espressamente che *«la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale»* (comma secondo).

La formulazione inequivoca della norma, recante l'espressa previsione di nullità delle clausole che non attribuiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, ha indotto la giurisprudenza anche di legittimità (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 26784 del 19/09/2023) a riconoscerne l'inderogabilità, confermata peraltro dalla rubrica del successivo art. 35, riguardante la disciplina del procedimento.

In quest'ottica, è stata altresì esclusa la possibilità di una conversione della clausola compromissoria nulla da clausola per arbitrato endosocietario in clausola arbitrale di diritto comune (c.d. teoria del doppio binario): si è infatti osservato che, in quanto volta a consolidare l'indipendenza degli arbitri, attraverso la previsione della terzietà del designatore, la norma in esame mira ad assicurare l'imparzialità della decisione, rispondente a un principio di ordine pubblico, reputandosi irrilevante, in contrario, l'allusione alla mera possibilità del ricorso all'arbitrato, contenuta nell'art. 34, comma primo, la quale si riferisce non già alla scelta tra l'arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso all'arbitrato prevista della stessa norma e il ricorso al giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 10/10/2012, n. 17287; Cass., Sez. III, 9/12/2010, n. 24867).

Queste conclusioni non possono essere messe in dubbio dal successivo rilievo fondato sull'abrogazione dell'art. 34 d. lgs. cit. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, per due ordini di *rationes*.

La prima ragione è che al momento della proposizione della domanda, 02.03.2022, l'art. 34 d. lgs. cit non era ancora stato abrogato: *“tempus regit actum”*. La seconda ragione, assorbente, è che l'abrogazione dell'art. 34 d. lgs. 5/2003 non ha comportato



una “sanatoria” *ex lege* di tutte le clausole contrattuali precedentemente tacciabili di nullità sotto la vigenza della precedente disposizione. Proprio perché l’abrogazione è un fatto fisiologico e neutro nella successione normativa mentre la sanatoria, nel silenzio della legge, non può predicarsi in difetto di previsione, in virtù degli effetti che la stessa produce.

Quindi, sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che la clausola compromissoria sia nulla e, di conseguenza, la eccezione preliminare di merito rilevata dalla convenuta è infondata.

Tuttavia, deve rilevarsi che la causa non risulta sufficientemente istruita e si rende, pertanto, necessaria la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese di lite la liquidazione sarà disposta con sentenza definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa, parzialmente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- accerta e dichiara la nullità della clausola compromissoria di cui all’art. 25 dello Statuto della CP_1
- rigetta l’eccezione sollevata dal convenuto sulla sussistenza della preliminare di merito;
- dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore;
- rimette la liquidazione delle spese all’esito del giudizio definitivo.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 2/07/2025

Il Giudice estensore
dott.ssa Song Damiani

Il Presidente
dott.ssa Adele Ferraro

Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Mario Rocco Vincenzo, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, nominato con d.m. 22/10/2024.